



Direzione Ricerca,
Innovazione
e Internazionalizzazione

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Decreto Rettorale n * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Emanazione nuovo “Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca”.

II RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 48 lettera m);

Vista la Deliberazione n. 7/2017/V/1 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto regolamento stabilendo nel 60% la misura percentuale dei residui da destinare agli incentivi e stabilendo di lasciare a disposizione del Responsabile Scientifico la restante quota dei residui medesimi;

Vista la Deliberazione n. 11/2017/V/1 con la quale il Senato Accademico nella seduta del 11 luglio 2017 ha approvato il “Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca”.

Visto l’art. 6 del Regolamento suddetto che prevede che *“Le disposizioni del presente Capo si applicano, in aggiunta a quanto previsto al Capo I, all’erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di Principal Investigator – di progetti finanziati dall’European Research Council (ERC) aventi l’Università di Torino come Host Institution e per i quali non si applicano le misure previste dall’art. 8, comma 3 del “Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne”;*

Tenuto conto che con Decreto Rettorale n. 7033 del 21/12/2023 è stata emanata la modifica del “Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e delle allegate Tabelle applicative” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 10/2023/V/1 del 15/11/2023;

Università degli Studi di Torino
Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione
Area Dottorati di Ricerca
Via Bogino, 9 – 10124 Torino (TO)
Tel (011) 670 4375 | Mail direzione.ricerca@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Rilevato che, nel nuovo regolamento di cui al punto precedente, i prelievi sui finanziamenti/corrispettivi sono disciplinati all'art. 9 co.1;

Vista la Deliberazione n. 3/2024/V/3 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2024 ha espresso parere favorevole a modificare l'art. 6 del "Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca" come segue:

"Le disposizioni del presente Capo si applicano, in aggiunta a quanto previsto al Capo I, all'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di Principal Investigator – di progetti finanziati dall'European Research Council (ERC) aventi l'Università di Torino come Host Institution e per i quali non si applicano le misure previste dall'art. 9, comma 1 del "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne – Modifica 2023";

Vista la delibera n. 9/2024/IV/1 del 30 maggio 2024 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 6 del "Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca" così come proposta dal Consiglio di Amministrazione e riportata al punto precedente;

Vista la bozza del Regolamento in oggetto;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto è emanato, nel testo di seguito riportato, il nuovo "Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca";

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Visto la Direttrice della Direzione
Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione
Dott.ssa Elisa Rosso
(Documento informatico visto apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AI DOCENTI E RICERCATORI A VALERE SUI FONDI COMPETITIVI PER LA RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 1 - Finalità

Al fine di promuovere il più ampio accesso dei docenti e ricercatori dell'Ateneo ai fondi competitivi di ricerca di cui al successivo art. 2, l'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n° 165, riconosce, quale incentivo, compensi accessori nei modi e nei termini disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **fondi competitivi per la ricerca:** tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su finanziamenti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, a gestione diretta o indiretta, che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari gestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ateneo;
- **personale beneficiario:** i docenti coinvolti nei progetti di ricerca, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso l'Università di Torino; al personale Tecnico Amministrativo coinvolto nei progetti si applicheranno le regole stabilite nel "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne";
- **compenso incentivante:** il compenso accessorio specificamente attribuito in ragione dell'impegno su attività di ricerca;
- **strutture:** i Dipartimenti e le strutture di ateneo dotate di autonomia finanziaria e gestionale presso le quali viene effettuata la gestione del fondo, ivi compresa l'amministrazione generale;
- **residui di gestione:** l'importo del contributo erogato dall'Ente finanziatore al netto di tutti i costi sostenuti per il progetto, sia rendicontabili che non rendicontabili, e degli eventuali contributi destinati alla Struttura e/o all'Amministrazione così come definiti nel "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne".

CAPO I

COMPENSI INCENTIVANTI A VALERE SUI FONDI COMPETITIVI PER LA RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 3 - Requisiti soggettivi ed oggettivi



Il compenso incentivante è corrisposto, sulla base delle modalità disciplinate dall'art. 5, al personale docente e ricercatore dell'Ateneo che sia coinvolto, a prescindere dal ruolo rivestito, in un progetto di ricerca di cui all'art. 1; al personale Tecnico Amministrativo, coinvolto nei progetti, si applicheranno le regole stabilite nel "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne.

Nel valutare la richiesta di compenso incentivante deve essere garantito il rispetto delle caratteristiche di ciascun fondo competitivo, nel rispetto delle clausole contrattuali e delle regole finanziarie e di rendicontazione.

Il personale beneficiario, che ha titolo al compenso incentivante, deve essere identificabile sulla base dei documenti di rendicontazione (rapporti scientifici, time sheet etc.) utili a verificare l'effettivo impegno sul progetto.

L'assegnazione del compenso incentivante è compatibile con premi ed incentivi a valere sul fondo premiale dell'Ateneo.

Art. 4 - Determinazione dell'incentivo

Il compenso incentivante è corrisposto attingendo al fondo del progetto per il quale è formulata la richiesta, qualora ciò sia espressamente previsto dalle regole finanziarie e di rendicontazione, e/o attingendo ai residui di gestione del progetto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione; in ambedue i casi l'integrazione non deve dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture.

Il Consiglio di Amministrazione, nello stabilire la misura dei residui da destinare ai compensi incentivanti, stabilisce altresì, in via generale, i criteri di utilizzo e le modalità di impiego della restante quota dei residui medesimi nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne".

L'importo del compenso incentivante lordo non può comunque superare il limite massimo individuale previsto dalla normativa vigente.

I residui di gestione sono determinati dopo la rendicontazione del progetto e ad avvenuta certificazione della rendicontazione medesima ove prevista, ed espletati i controlli previsti (audit) dal progetto stesso.

Il responsabile scientifico del progetto può chiedere di impiegare – compatibilmente con le norme che disciplinano la gestione dei fondi di ricerca – i residui di gestione destinabili a compenso incentivante a favore di future attività di ricerca. In tal caso, previa approvazione del Consiglio della Struttura, i residui costituiscono un fondo di cui è titolare il medesimo responsabile scientifico o altro docente o ricercatore da lui indicato.

Art. 5 - Modalità di erogazione del compenso incentivante

La richiesta di compenso incentivante è presentata dal responsabile scientifico del progetto alla Struttura entro 6 mesi dall'accettazione della rendicontazione finale del progetto.

Nella richiesta di compenso incentivante, il responsabile scientifico propone la ripartizione del fondo individuando il personale beneficiario dell'integrazione.



Il compenso incentivante, a valere sui residui di progetto, è attribuito, a titolo di acconto nella misura massima del 70% dell'importo attribuibile, dal Direttore/Presidente della Struttura che gestisce il fondo, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura.

Il saldo del compenso incentivante è corrisposto alla scadenza dei termini previsti per i controlli (audit); eventuali irregolarità riscontrate in sede di audit potranno determinare un recupero a carico dei beneficiari e/o delle strutture interessate.

Nei casi di progetti che vedano il coinvolgimento di più Strutture:

- se ciascuna Struttura coinvolta gestisce una propria quota di contributo, la procedura di cui sopra si applica per ciascuna Struttura;
- se una Struttura gestisce l'intero fondo, anche per conto delle altre Strutture, la procedura è coordinata e gestita dalla Struttura che gestisce il fondo, per conto di ed in accordo con tutte le altre.

Nel caso di compenso incentivante previsto dalle regole finanziarie del progetto, esso è corrisposto dalla Struttura in unica soluzione, secondo le regole del progetto stesso.

Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del dipendente sia dell'ente.

CAPO II COMPENSI INCENTIVANTI A VALERE SUI PROGETTI ERC

Art. 6 - Applicazione del Regolamento ai Principal Investigators dei progetti finanziati dallo European Research Council (ERC)

Le disposizioni del presente Capo si applicano, in aggiunta a quanto previsto al Capo I, all'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di Principal Investigator – di progetti finanziati dall'European Research Council (ERC) aventi l'Università di Torino come Host Institution e per i quali non si applicano le misure previste dall'art. 9, comma 1 del "Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne – Modifica 2023.

Art. 7 Modalità di erogazione del compenso incentivante

Il compenso incentivante è erogato a valere sul rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dal Principal Investigator alla realizzazione delle attività progettuali, previste nel budget di progetto e correttamente rendicontate. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture di ricerca con autonomia di gestione o per l'Amministrazione Generale.

La quota di finanziamento destinata all'erogazione del compenso incentivante non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 70% del costo delle ore lavorative dedicate dal Principal Investigator alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo.

La richiesta di pagamento del compenso incentivante è presentata dal Principal Investigator al Direttore della Struttura che gestisce il progetto, entro 6 mesi dalla data di accettazione



di ciascuna rendicontazione e deve essere approvata dal competente Organo collegiale. Nella delibera l'Organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente.

I residui di gestione generati dal progetto ERC, al netto del compenso incentivante erogato al Principal Investigator, sono disciplinati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 - Liquidazione del compenso incentivante

Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione è effettuato, alternativamente, in un'unica soluzione oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto dall'Amministrazione Generale previo addebito alla Struttura dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.

Gli importi da liquidare a ciascun dipendente sono da intendersi lordo dipendente.

Il pagamento del compenso incentivante può essere effettuato solo dopo che la Struttura abbia ricevuto la relativa tranche di finanziamento dall'ente finanziatore.

Art. 9 – Riduzione del carico didattico

In considerazione della complessità delle attività connesse ai progetti finanziati dall'European Research Council (ERC) al Principal Investigator può essere concessa dal Rettore la parziale riduzione del carico didattico; in questo caso, ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività formativa, i costi per coprire le ore di esonero ottenuto sono addebitati al fondo relativo al progetto di ricerca.

CAPO III NORME TRANSITORIE

Art. 10 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione, il Regolamento ha efficacia sui progetti di ricerca in corso; laddove siano previsti distinti periodi di rendicontazione, il Regolamento si applica solo ove non sia ancora iniziato l'ultimo periodo di rendicontazione. Nella richiesta dovrà essere indicato che l'uso dei residui ai fini dell'integrazione, pur se non previsto inizialmente, non comprometterà il regolare completamento del progetto.